



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO: l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: il Decreto n.41 del 01/02/2021 del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO: il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO: opportuno regolamentare la sosta temporanea per un periodo massimo di 24 ore di semirimorchi delle imprese di autotrasporto iscritte nel registro tenuto ai sensi dell'art.68 dalla Autorità di Sistema Portuale MTC che sostano in ambito portuale in attesa di consegna o ritiro della merce dai terminal;

CONSIDERATA: la disponibilità di area per un numero massimo di 42 stalli per la sosta di semirimorchi sulla porzione di piazzale ferroviario parallela alla viabilità di Via Muro del Ghiaccio così come riportato nella allegata planimetria parte integrante della presente ordinanza;

RITENUTO: altresì opportuno definire una procedura diretta ad indicare l'orario di inizio sosta del trailer dal quale far decorrere il periodo massimo di sosta di 24 h, prevedendo all'atto della sosta del semirimorchio la comunicazione alla ADSP da parte della azienda di autotrasporto titolare dello stesso degli elementi distintivi del mezzo e dell'orario di inizio sosta allo scopo di consentire le verifiche sull'ottemperanza delle disposizioni della presente ordinanza;

SENTITI: nella riunione del giorno 21.06.2021 i rappresentanti di FAI, Trasporto Unito, Confcommercio in seno all'organismo di partenariato e AICAST Impresa Italia in merito ai contenuti della presente ordinanza;

VISTA: l'ordinanza n.57 in data 09.11.2020;

VISTO: il parere espresso dalla Capitaneria di Porto di Napoli con nota acquisita al protocollo ADSP con il n.16363 in data 14.07.2021;

VISTO: gli articoli 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

ORDINA

Art. 1

L'area demaniale marittima indicata nella planimetria allegata e più precisamente la porzione di piazzale ferroviario parallela alla viabilità di Via Muro del Ghiaccio è destinata alla sosta temporanea, per un periodo massimo di 24 ore, di semirimorchi delle imprese di autotrasporto iscritte



/2021

nel registro tenuto ai sensi dell'art.68 dalla Autorità di Sistema Portuale MTC che sostano in ambito portuale in attesa di consegna o ritiro della merce dai terminal. La sosta dovrà avvenire esclusivamente negli stalli indicati nella planimetria allegata.

Art. 2

Le imprese di autotrasporto, iscritte nel registro tenuto dalla ADSP ai sensi dell'art.68 c.n., dovranno comunicare all'ente, ai fini di verifiche da parte delle amministrazioni operanti in porto, tramite mail, all'indirizzo security@porto.napoli.it le seguenti informazioni che saranno utilizzate nelle attività di verifica dell'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza:

- targa del veicolo in sosta
- nominativo della azienda di autotrasporto proprietaria del veicolo
- data ed orario di inizio della sosta del trailer.

Da tale comunicazione, che dovrà essere effettuata senza ritardo, decorrerà il periodo massimo di sosta di 24 h. Nei casi di: mancata comunicazione e/o di incompleta comunicazione dei dati di cui sopra e/o di mancanza di iscrizione nel registro art.68 della azienda di autotrasporto e/o mancanza lettera A, la sosta del veicolo sarà ritenuta non autorizzata.



Art. 3

Dalla violazione della presente Ordinanza discende, oltre le responsabilità in sede civile per danni alle persone od alle cose, l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dagli artt.1161 e 1174 del codice della Navigazione e dalle norme del Codice della Strada, ove applicabili. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si applicano le ordinanze vigenti. E' abrogata l'ordinanza ADSP MTC n.57 in data 09.11.2020.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

16.07.2021

IL PRESIDENTE
Avv. ~~Andrea~~ Annunziata



PORTO DI NAPOLI
PLANIMETRIA
ALLEGATO 2

1:250

FUSO CARICAMENTO
BINARI RETE R.F.I.

**AREA 2
RACCORDO**
SOSTA
TEMPORANEA
TRAILERS
5518 m²
n. 42

1393

2261

1094

1270

966

7.90

6.00

6.00

6.00